

Pubblicato il 27/02/2019

N. 00196/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00119/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 119 del 2019, proposto da Tab Service Sas di Magnani Stefano & C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marta Rolli, Andrea Gasperoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Giovanna Addario in Bologna, via della Zecca;

contro

Comune di Ravenna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Giulianini, Enrico Baldrati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Patrizia Giulianini in Ravenna, piazza del Popolo 1;

per l'annullamento

dell' ordinanza contingibile e urgente del Sindaco del Comune di Ravenna del 4.2.2019 n. 133 avente ad oggetto divieto erogazione al pubblico di alimenti e bevande tramite distributori in locali privi della presenza di responsabili o preposti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ravenna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019 il dott. Giuseppe Di Nunzio e uditi per le parti i difensori Marta Rolli e Patrizia Giulianini;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato, prescindendo da ogni profilo di inammissibilità, che il ricorso si rivela infondato nei motivi dedotti, in quanto:

- l'impugnata ordinanza sindacale ex art. 50, c.5, D.Lgs. 267/2000 è analiticamente e congruamente motivata, anche per relationem, sia alla situazione di degrado esistente nell'area vicina alla stazione ferroviaria di Ravenna ove è situato il locale di cui trattasi sia al nesso di causalità tra parte rilevante di tale degrado e l'esistenza di esercizi di distribuzione di bevande e alimenti privi della presenza di personale durante l'orario di esercizio;
- sono documentati vari esposti della vicinanza contenenti lamentele e preoccupazioni per la sicurezza dei luoghi;
- risulta che vi sia un intenso servizio di vigilanza e pattugliamento di polizia nella zona per tutelare la sicurezza pubblica, ma non sarebbe logico pretendere che tale servizio di polizia debba surrogare anche il servizio di custodia delle apparecchiature private di distribuzione di alimenti e bevande, che contribuiscono provatamente a mettere a repentaglio tale sicurezza pubblica;
- dopo l'emanazione di precedenti ordinanze per garantire la sicurezza in loco, l'emergere, ampiamente documentato, di una residua situazione di degrado giustifica la adozione d'urgenza dell'ordinanza impugnata, né può ritenersi, sotto il profilo della proporzionalità, che le esigenze della pubblica sicurezza siano recessive rispetto a quelle del profitto imprenditoriale, potendo la ricorrente svolgere l'attività provvedendo alla richiesta presenza di personale nell'orario di

esercizio

dei distributori;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere respinto, mentre le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;

Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore del Comune di Ravenna, complessivamente liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente, Estensore

Umberto Giovannini, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Giuseppe Di Nunzio

IL SEGRETARIO

